

ALLEGATO IV

Circolare A.B.I. n. 739 del 3 febbraio 1995.

ALLE ASSOCIATE

ACCORDI INTERBANCARI E DISCIPLINA NAZIONALE DELLA CONCORRENZA (POS. 1195-XXXIV-B). NORME BANCARIE UNIFORMI.

Con lettera-circolare del 28 dicembre 1994 (prot. LG/10727) si sono informate le associate della conclusione dell'istruttoria avviata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, su taluni accordi interbancari e norme bancarie uniformi, dando conto del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994, relativo ad una serie di contratti-tipo e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 48 del 1994.

In tale comunicazione si era in primo luogo dichiarato formalmente che le Norme predisposte dalla scrivente costituiscono una mera traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione, sottolineando come, di conseguenza, ogni banca abbia facoltà di avvalersene o meno e di apportarvi tutte le modifiche ritenute opportune.

Nella stessa sede si era inoltre precisato quali Norme dovessero ritenersi ad ogni effetto superate (perché ormai desuete o rifluite, in tutto o in parte, in altri schemi contrattuali); quali Accordi, aventi ad oggetto Norme, dovessero intendersi anche formalmente non più vigenti; quali Norme fossero da ritenersi compatibili con i principi in tema di concorrenza senza necessità di modifiche.

Si era infine fatto riserva di comunicare alle associate quali Norme potessero ritenersi del pari compatibili con tali principi, purché vi fossero apportate le modifiche indicate dalla Banca d'Italia nel menzionato provvedimento: con la presente si provvede a tale ultimo adempimento.

1. Circa le modifiche introdotte si segnala che, a parte alcuni adattamenti meramente lessicali (ad esempio, la sostituzione del termine « azienda di credito » con quello di « banca », indicate nel testo unico), sono state riportate solo quelle individuate nel menzionato provvedimento della Banca d'Italia.

Va da sé che, nell'esercizio della istituzionale attività di consulenza alle associate svolta dalla scrivente, non si mancherà di aggiornare tali Norme sempre nel rispetto dei principi sanciti dal predetto provvedimento e tenendo conto della continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale in argomento.

Si segnala inoltre che l'esame svolto dalla Banca d'Italia attiene esclusivamente ai profili rilevanti ai fini *antitrust*: pertanto, tenuto anche conto del menzionato carattere di mera traccia che le Norme rivestono, discende che le banche sono libere di riformulare e integrare tutte le clausole elaborate dalla scrivente, ivi comprese quelle modificate o eliminate.

Oltre all'indicazione di specifiche modifiche da apportare a singole clausole, nel provvedimento sono state evidenziate, a seguito del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alcune tipologie di clausole che debbono essere eliminate dalle norme predisposte dall'A.B.I. in quanto:

a) riservano alla banca la facoltà meramente potestativa di modificare le norme che disciplinano il rapporto;

b) dispongono che le risultanze dei libri e/o delle altre scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente;

c) escludono la responsabilità della banca per ogni conseguenza derivante da eventi ad essa non imputabili;

d) escludono l'obbligo della banca di dare al terzo garante comunicazioni in ordine alla situazione dei conti e in genere ai suoi rapporti con il beneficiario del credito garantito;

e) determinano in un certo numero di giorni termini di adempimento, di esercizio di poteri o facoltà, di efficacia o di opponibilità;

f) indicano un termine discrezionale (« tempo ragionevolmente necessario ») per un adempimento a carico della banca o per l'effetto di comunicazioni alla stessa: ciò del resto in coerenza con quanto già osservato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 11 del 10 ottobre 1994, reso in tema di contratto Bancomat (cfr. lettera-circolare A.B.I. del 15 novembre 1994, prot. LG/9524);

g) escludono gli interessi di diritto (art. 1282 c.c.) alla scadenza del certificato di deposito;

b) modificano in senso sfavorevole al cliente la disciplina stabilita dal codice civile agli artt. 1949 e 1950 c.c. relativamente alla restrizione dell'azione di regresso, e all'art. 1945 c.c. relativamente all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore.

Rispetto alle tipologie così individuate, il riferimento alle singole clausole è effettuato nel provvedimento in via esemplificativa, sicché sono state introdotte modifiche anche in articoli non espressamente richiamati nel provvedimento medesimo, ma aventi contenuto riconducibile alle tipologie indicate.

2. Circa le modalità di diffusione alle associate di tali modifiche, si è ritenuto opportuno – per comodità di consultazione – riprodurre in allegato gli schemi negoziali, evidenziando tipograficamente le clausole modificate e riportando in nota, ove necessario, indicazioni utili al completamento di taluni articoli. Si è avuto riguardo esclusivamente al testo delle norme, sicché non sono state riprodotte le clausole da far sottoscrivere ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., né eventuali allegati e neppure i preamboli negoziali, tranne laddove questi ultimi risultino modificati a seguito del menzionato provvedimento. Solo per alcuni contratti ci si è limitati a segnalare le pattuizioni da modificare senza riportare l'intero schema negoziale, per le ragioni volta a volta specificate.

Nell'elencare di seguire le Norme interessate dalle modifiche – alle quali è da aggiungere il contratto Bancomat/Pos, secondo quanto già comunicato alle associate con la lettera-circolare del 15 novembre 1994, prot. LG/9524 – si pongono in evidenza alcuni aspetti specifici ad integrazione sia dei principi sanciti dal provvedimento e sopra richiamati, sia di quanto evidenziato in nota ai contratti stessi, in particolare riportando talune clausole eliminate dai contratti, allo scopo di facilitare il confronto fra il precedente testo e l'attuale.

**NORME PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DELLE OPERAZIONI BANCARIE
(Fideiussione omnibus)**

Con la presente $\frac{\text{Vi comunico di costituirmi fideiussore}}{\text{Vi comunichiamo di costituirci fideiussori}}$ del

.....
e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di L. per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni sui titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - 1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 - 1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - 1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 - 1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale diviene opponibile alla banca la comunicazione di recesso.

2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Art. 5 - 1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

2. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 - 1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 - 1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

4. Il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 8 - 1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 9 - 1. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 10 - 1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qual-

siasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 11 - 1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 12 - 1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui, indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 13 - 1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 14 - 1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 15 - 1. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la $\frac{\text{Filiale}}{\text{Sede Centrale}}$ della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

**NORME PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DI APERTURA DI CREDITO PER IMPORTO DETERMINATO**

In relazione all'apertura di credito valida fino a revoca
valida fino al

utilizzabile da Voi stessi concessa o che Vi siete dichiarati disposti a concedere a, per l'importo di L., con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore
Vi comunichiamo di costituirci fideiussori e dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta apertura di credito.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - 1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 - 1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - 1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 - 1. Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Art. 5 - 1. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

2. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali

rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, *a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.*

Art. 6 – 1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

2. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 7 – 1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 8 – 1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 9 – 1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 10 – 1. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 11 – 1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 12 – 1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espres-

samente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 13 - 1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 14 - 1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 15 - 1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 16 - 1. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trova la $\frac{\text{Filiale}}{\text{Sede Centrale}}$ della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

**NORME PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DELLO SCONTO O DELLA NEGOZIAZIONE DI EFFETTI CAMBIARI**

Con la presente $\frac{\text{Vi comunico di costituirmi fideiussore}}{\text{Vi comunichiamo di costituirci fideiussori}}$ del

.....

 dei suoi successori o aventi causa per l'adempimento di qualsiasi sua obbligazione verso codesta banca derivante dallo sconto o negoziazione di effetti cambiari, dalla stessa banca effettuato nei suoi confronti, restando fissato in L. l'importo massimo che complessivamente $\frac{\text{potrò}}{\text{potremo}}$ essere chiamato/i a pagare in dipendenza della presente fideiussione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - 1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 - 1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - 1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 - 1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e ... ⁽²⁾.

2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Art. 5 - 1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni

⁽²⁾ La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale si reputa conosciuta dalla banca la comunicazione del recesso.

patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

2. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 – 1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 – 1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 8 – 1. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 9 – 1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 10 – 1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 11 – 1. Il fideiussore dichiara di essere a conoscenza che alle operazioni garantite si applicano anche le « Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero », valevoli anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati.

Art. 12 – 1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale,

anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 13 - 1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 14 - 1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 15 - 1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 16 - 1. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trova la $\frac{\text{Filiale}}{\text{Sede Centrale}}$ della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

**NORME PER LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DI OPERAZIONI VARIE COMPORTANTI RISCHI**

Premesso che in data codesta banca ha⁽³⁾, con la presente $\frac{\text{Vi comunico di costituirmi fideiussore}}{\text{Vi comunichiamo di costituirci fideiussori}}$ del predetto nei confronti di codesta banca per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - 1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 - 1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - 1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 4 - 1. Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando alla banca non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

2. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, *a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro ... giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.*

(³) Precisare l'operazione garantita, indicando, a seconda dei casi: « preso a riporto dal i seguenti titoli »; oppure « rilasciato a per conto e nell'interesse di una fideiussione per L. a garanzia di »; oppure « costituito a favore di per conto e nell'interesse di un deposito cauzionale in contanti o in titoli per L. a garanzia di »; oppure: « aperto, su richiesta di , un credito documentario di , presso , a favore di ; ecc.

Art. 5 - 1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 6 - 1. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 7 - 1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Art. 8 - 1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art. 9 - 1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 10 - 1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 11 - 1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 12 - 1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art. 13 - 1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 14 - 1. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trova la $\frac{\text{Filiale}}{\text{Sede Centrale}}$ della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

**NORME PER LA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI
E VALORI DI GARANZIA DI OPERAZIONI
COMPORTANTI RISCHI**

Art. 1 – 1. I titoli sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca in garanzia di quanto comunque dovuto alla banca medesima in relazione alle operazioni convenute per capitale, interessi, tributi, spese ed ogni altro accessorio.

2. I titoli che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 2 – 1. La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in danaro o in natura ed a quant'altro possa spettare sui titoli.

2. Il pegno si estende inoltre alle azioni gratuitamente assegnate; si estende ugualmente alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.

3. Nel caso di conversione di titoli dati in pegno – ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni – la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli.

4. Nel caso di rimborso dei titoli la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate.

5. Quando siano stati dati in garanzia Buoni del Tesoro ordinari, la banca è autorizzata a curare la riscossione dei Buoni che venissero a scadere nel corso dell'operazione garantita ed a reimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro ordinari di durata possibilmente uguale a quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza di Buoni del Tesoro ordinari provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno.

Art. 3 – 1. In ogni caso in cui il pegno si trasferisce o si estende ad altri titoli, gli estremi di questi saranno comunicati a chi ha costituito il pegno.

Art. 4 – 1. Il valore dei titoli è stabilito di comune accordo fra le parti tenuto conto, di regola, per i titoli quotati, dei prezzi correnti.

2. Se si verifica una diminuzione di almeno il ... % del valore dei titoli come sopra stabilito, il cliente è obbligato a reintegrare o a far reintegrare il pegno depositando altri titoli di gradimento della banca.

Art. 5 – 1. I titoli depositati sono altresì costituiti in pegno a garanzia di

ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il cliente anche se non liquido ed esigibile ed anche assistito da altra garanzia reale o personale.

Art. 6 - 1. Ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della banca, questa, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso di ... *giorni* dato con lettera raccomandata, in tutto o in parte, i titoli costituiti in pegno a mezzo di Agente di cambio o di Ufficiale giudiziario.

2. Per la vendita dei titoli costituiti in pegno possono essere convenute forme diverse.

3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

4. Sul prezzo netto ricavato la banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, tributi ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto all'art. 5.

Art. 7 - 1. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore la banca, col preavviso di cui all'art. 6, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti sono vincolati a termine, il prelevamento può avvenire alla scadenza oppure sotto sconto durante il corso del vincolo alle condizioni *pattuite con il cliente*.

Art. 8 - 1. Se i titoli sono costituiti in pegno da un terzo, questi, a concorrenza delle operazioni convenute con il cliente e da lui garantite, si dichiara anche a conoscenza delle condizioni che le regolano.

2. Le somme incassate per interessi, dividendi, premi e rimborsi sono accreditate al terzo costituente il pegno in un conto anch'esso a garanzia delle obbligazioni del cliente inerenti alle operazioni convenute.

3. Qualora la banca, a seguito di richiesta di pagamento comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente il pegno, non fosse soddisfatta di tutto quanto dovute essa è autorizzata a procedere alla realizzazione del pegno ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 9 - 1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca saranno fatte al costituente il pegno con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 10 - 1. Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la $\frac{\text{Filiale}}{\text{Sede Centrale}}$ della banca che ha compiuto le operazioni garantite.

